



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0007/TFNSVE-2023-2024
Registro procedimenti n. 0023/TFNSVE/2023-2024

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente
Carmine Fabio La Torre - Componente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Marina Vajana - Componente
Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'8 aprile 2024, su ricorso ex artt. 90 e 91 CGS proposto dalla società Hellas Verona FC Spa (79837) al fine di accertare e dichiarare che la società Udinese Calcio Spa (64165) è tenuta a sostenere l'onere finanziario del contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del calciatore Antonin Barak, dall'Udinese all'Hellas Verona, e a riconoscere il diritto della società Hellas Verona ad ottenere dall'Udinese il rimborso delle somme versate in eccesso dal club veronese a quello friulano a titolo di corrispettivo pattuito nell'accordo di trasferimento del predetto calciatore dalla Società cedente a quella cessionaria, la seguente

ORDINANZA

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, non definitivamente pronunciando, considerato che dalla documentazione in atti non emerge prova certa delle date e delle modalità di corresponsione del prezzo di cessione del calciatore Antonin Barak tra le società Udinese e Hellas Verona, onera la parte più diligente di depositare, entro il 18 aprile 2024, prova documentale attestante quanto sopra.

Rinvia all'udienza del 22 aprile 2024, ore 12:00, in modalità videoconferenza.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 aprile 2024.

IL RELATORE
Antonino Piro

IL PRESIDENTE
Giuseppe Lepore

Depositato in data 8 aprile 2024.

IL SEGRETARIO
Marco Lai